

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO

CAMPIDANO

VERBALE N. 7/2020

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 T.U.E.L. 267/2000

PREMESSA

In data 30.07.2020 l'Assemblea dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2020/22

In data 30.07.2020 la stessa ha approvato il DUP

Al Bilancio di Previsione come sopra approvato, sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a € 2.419.887,55.

In data 23.11.2020 è stata sottoposta a mezzo pec al sottoscritto Revisore Unico, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota

libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che:

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'articolo 187 comma 2 del TUEL prevede che:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

A tal fine si evidenzia che l'art. 54 del DL 14/08/2020 n.104 ha modificato l'art 107 comma del DL 17/03/2020 n.18 prevedendo il nuovo termine del 30/11/2020 per l'adozione della delibera di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL nel termine ordinario del 31/07.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico procede quindi:

- all'esame della documentazione riferita all'assestamento del Bilancio;
- all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Riscontra preliminarmente la relazione del responsabile del servizio finanziario dalla quale emerge :

- a) che dalle informazioni pervenute dai responsabili dei servizi non stati segnalati debiti fuori bilancio;
- b) che dalla proiezione degli stanziamenti alla data del 23/11/2020, si riscontra una lentezza nella realizzazione degli accertamenti e degli incassi di cui al titolo 2 delle entrate ma, il tutto è compatibile con lo stesso andamento degli scorsi esercizi finanziari dove la realizzazione di quanto inserito nella programmazione si è avuta nell'ultimo mese dell'anno, quando si ha maggiore consapevolezza dei trasferimenti R.A.S. e delle varie quote di contribuzione dei comuni facenti parte dell'Unione

- c) che l'Unione dei Comuni, non ha entrate proprie che richiedano la costituzione del Fondo credit di dubbia esigibilità;

Riscontra altresì che:

- risulta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ripiano del disavanzo, e ciò in quanto il Rendiconto della gestione 2019 chiude con un Avanzo di Amministrazione;
- i dati contabili alla data odierna confermano il sostanziale equilibrio della gestione della competenza e della gestione dei residui;
- confermano l'equilibrio sostenibile tra le previsioni di Cassa e le corrispondenti movimentazioni (riscossioni e pagamenti);

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

ESAMINATA

La proposta di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso, sottoposta all'esame del Revisore per l'acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 239 del T.U.E.L., che si può così riassumere:

ENTRATE				SPESE			
	PREVISIONE	VARIAZIONI	ASSESTATO		PREVISIONE	VARIAZIONI	ASSESTATO
Titolo I	-	-	-	Titolo I	4.196.594,55	- 45.297,45	4.151.297,10
Titolo II	3.925.318,00	- 77.000,00	3.848.318,00				
Titolo III	54.265,00		54.265,00				
Titolo IV			-				
F.P.V. spese correnti	42.946,00	31.702,55	74.648,55				
Entrate correnti	4.022.529,00	- 45.297,45	3.977.231,55	Spese correnti	4.196.594,55	- 45.297,45	4.151.297,10
Titolo IV	4.760.000,00	668.500,00	5.428.500,00	Titolo II	6.939.361,00	801.528,72	7.740.889,72
Titolo V	-	-	-	Titolo III	-	-	-
Titolo VI		-	-	Titolo IV	28.181,00	-	28.181,00
Titolo VII		-	-	Titolo V		-	-
Titolo IX	863.000,00		863.000,00	Titolo VII	863.000,00		863.000,00
Avanzo di amministrazione	2.309.887,55	110.000,00	2.419.887,55				
F.P.V. spese conto capitale	71.720,00	23.028,72	94.748,72				
TOTALE ENTRATE	12.027.136,55	756.231,27	12.783.367,82	TOTALE SPESE	12.027.136,55	756.231,27	12.783.367,82

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruo sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

VISTO

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.118/2011;

RILEVATO

- che viene rispettato il divieto di:
 - provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate di parte straordinaria;
 - provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata;

CONSIDERATO

- che l'ente non è tenuto ad osservare il rispetto degli obiettivi previsti dalle norme del pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto a tale rispetto sono obbligati i comuni aderenti;

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.10 del 23/11/2020 avente per oggetto "art. 193 T.U.E.L. 267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio e presa d'atto del permanere degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi 2020/2022."

IL REVISORE DEI CONTI
(dott.ssa Diana Sofia Meloni)

